

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA E ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA
INCARICATO**

In ordine alla proposta di

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex Legge n. 3/2012

formulata da:

BOLOGNESI ADRIANO

nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 08.04.1954 CF BLGDRN54D08A400Z

E

ESPOSITO ANNA

nata a San Marco Argentano (CS) il 09.01.1954 CF SPSNNA54A49H981V

Professionista: Avv. Maria Oliverio, quale gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Cosenza, con studio in Paola (CS), Viale dei Giardini n. 33. Pec: avvmariaoliverio@puntopec.it

Redatta ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

PREMESSA

Il sottoscritto avv. Oliverio Maria, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Paola, con studio in Viale dei Giardini n. 33 -87027- Paola (CS), Pec: avvmariaoliverio@puntopec.it, cell. 349-6162070 è stato nominato quale gestore della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 53/19 ed acquisita al protocollo camerale n. 19443 del 02.10.2019 dell'OCC della Camera di Commercio di Cosenza, con determinazione dirigenziale n. 365 del 14.10.2019 e trasmessa in data 24.12.2019.

L'OCC della Camera di Commercio di Cosenza è iscritto al n. 32 del Registro tenuto presso il competente Ministero della Giustizia ed il sottoscritto avv. Maria Oliverio rientra nell'elenco dei gestori operanti presso l'OCC camerale ed iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi tenuto presso il competente Ministero della Giustizia.

L'incarico è stato accettato in data 07.01.2020.

Il sottoscritto risulta essere il professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra **Esposito Anna**, nata a San Marco Argentano (CS) il 09.01.1954 CF SPSNNA54A49H981V e dal sig. **Bolognesi Adriano**, nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 08.04.1954 CF BLGDRN54D08A400Z, entrambi residenti in San Marco Argentano (CS) alla Contrada Sant'Agata n. 31, di seguito denominate parti ricorrenti.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto delle parti interessate alla procedura da sovraindebitamento.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012 e successive modifiche ovvero i ricorrenti:

- a) risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, così per come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.

Pertanto, alla data della presente relazione i ricorrenti si trovano “...in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni...”;

- b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. 3/2012.

La proposta di liquidazione del patrimonio così per come formulata dai ricorrenti è corredata dai Documenti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012; dall'Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; dall'Elenco dei beni; dai Redditi percepiti negli ultimi 3 anni; dall'Indicazione del nucleo familiare corredato del certificato dello stato di famiglia; dall'Elenco delle spese correnti; dagli Estratti debitori dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; dalle Perizie sui due immobili di proprietà dei ricorrenti.

* * *

In data 07 febbraio 2020, le parti si incontravano presso l'OCC camerale e veniva dato inizio alla procedura. L'intera documentazione veniva reperita successivamente. Seguiva anche un lunghissimo periodo di pandemia da Covid 19 che non consentiva il reperimento più celere della documentazione.

1. Veridicità dei dati: redditi, patrimonio, debiti.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

a) Redditi e invalidità:

I signori Bolognesi Adriano ed Esposito Anna sono pensionati ed entrambi riconosciuti invalidi dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità dell'INPS.

Nello specifico, il sig. Bolognesi Adriano, nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 08.04.1954 CF BLGDRN54D08A400Z, è stato dichiarato "*INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani*" dalla data del 06.03.2013, a causa di molteplici patologie, come da copia del verbale della CML INPS che si allega.

Anche la sig.ra Esposito Anna, nata a San Marco Argentano (CS) il 09.01.1954 CF SPSNNA54A49H981V, è invalida all'80%, come si evince dal verbale della CML INPS. La stessa è stata dichiarata: "...INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88)..", percentuale 80%, dalla data del 16.02.2015.

Gli istanti sono coniugi e sono residenti in San Marco Argentano (CS) alla Contrada Sant'Agata n. 31. Il loro stato di famiglia è composto unicamente da loro due, sin dalla data del 27.09.2017 all'attualità, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e da modello ISEE 2020.

Inoltre, i signori Bolognesi ed Esposito sono genitori di n. 4 figli:

Bolognesi Deborah, nata a Vercelli (VC) il 10.10.1976;

Bolognesi Maurizio, nato a Vercelli (VC) il 17.03.1978;

Bolognesi Federico, nato a Vercelli (VC) il 09.03.1984;

Bolognesi Manuel, nato a Vercelli (VC) il 09.03.1984;

tutti maggiorenni, residenti nel Nord Italia e facenti parte di diversi nuclei familiari (alcuni sono anche coniugati).

Con riferimento al reddito degli istanti, entrambi pensionati, si evidenzia quanto segue:

dal Modello 730/2020, riferito ai redditi 2019, la sig.ra Esposito Anna ha percepito un reddito da pensione complessivo annuo di **€ 16.406,00**, mentre il **sig. Bolognesi Adriano** ha percepito un reddito da pensione complessivo annuo di **€15.714,00**;

dal Modello 730/2019, riferito ai redditi 2018, il sig. Bolognesi Adriano ha percepito un reddito da pensione complessivo annuo di **€ 15.528,00**, mentre la sig.ra Esposito Anna ha percepito un reddito complessivo annuo di **€ 16.402,00**;

dal Modello 730/2017, riferito ai redditi 2016, la sig.ra Esposito Anna ha percepito un reddito da pensione complessivo annuo di **€ 16.229,00**;

dal Modello 730/2017, riferito ai redditi 2016, il sig. Bolognesi Adriano ha percepito un reddito da pensione complessivo annuo di **€ 15.374,00**.

Dal modello ISEE 2020 si evince che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare dei signori Bolognesi – Esposito ammonta ad €29.930,00.

b) Patrimonio

I Sigg.ri **Bolognesi Adriano ed Esposito Anna** risultano proprietari, ciascuno per la quota di ½ in regime di comunione dei beni, di immobile ubicato nel Comune di Trozzano Vercellese (VC) del valore di **€ 111.250,00 (Euro centoundicimiladuecentocinquanta/00)**, identificato catastalmente al foglio 14, particella 321, sub. 1-2-3-4 (catasto fabbricati) e foglio 10, particella 321 (catasto terreni) del Comune di Tronzano Vercellese (VC), giusta perizia che si allega del CTU, Geom. Filippo Vandone, della procedura esecutiva immobiliare, redatta in data 24.02.2021 e trasmessa

agli istanti in data 13.03.2021. In realtà, il CTU Geom. Vandone, valuta l'immobile in € 122.062,50, giungendo al valore di stima di cui sopra in seguito al deprezzamento.

L'immobile è destinato a civile abitazione, con annesso terreno, ed è dettagliatamente descritto nella suddetta perizia del geom. Vandone, alla quale risulta allegata documentazione fotografica.

La sola signora Bolognesi Anna è, inoltre, proprietaria dell'immobile sito in San Marco Argentano (CS) alla Contrada Sant'Agata n. 31, attuale abitazione di residenza in cui vive l'intero nucleo familiare. L'immobile è stato dettagliatamente descritto nella perizia del 09.03.2020, a firma del Geometra Maurizio Tripicchio. Lo stesso è identificato, come da visure catastali che si allegano, al Foglio di mappa 21 p.lla 575 sub 1-2-3 (catasto fabbricati del Comune di San Marco Argentano), con terreno identificato al foglio 21, particelle 82,571,572 e 574, il tutto meglio descritto e analizzato nella predetta perizia di parte che si allega, con annessa documentazione fotografica. Nella predetta perizia è stato attribuito un valore complessivo tra fabbricato, corte ed intero terreno di € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00). Lo stato dell'immobile è vetusto come si evince dalle foto allegate alla perizia.

Tuttavia, tale immobile ha un profondo valore affettivo per i coniugi Bolognesi – Esposito che, ormai anziani e con patologie invalidanti, vorrebbero trascorrere lì la vecchiaia. Per tale motivo, i quattro figli dei ricorrenti sarebbero disposti ad offrire la somma totale di €15.000,00 per l'acquisto del predetto immobile nella instauranda procedura di liquidazione del patrimonio.

Entrambi gli istanti sono titolari del **c/c n. 1000/8819 acceso presso la Banca Intesa San Paolo**, con un saldo finale al 31.12.2020 pari a + € **2,59** e con una giacenza media per l'anno 2020 di € 399,92.

Il sig. Bolognesi Adriano è, poi, proprietario **dell'autovettura FIAT ULISSE** targata CA829FP, immatricolata l'8.02.2002 e ad oggi priva di valore commerciale, come da autocertificazione.

Beni mobili: arredo casa, nello specifico trattasi di una vecchia cucina e di una stanza da letto presenti nell'immobile di San Marco Argentano in cui i due coniugi vivono stabilmente. Sono beni mobili impignorabili, poiché di prima necessità e di scarso valore commerciale.

c) Debiti

Dall'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti e dai creditori risulta che i ricorrenti hanno contratto **debiti, come da allegato e separato prospetto** per la somma complessiva di € **205.066,07** oltre spese e compensi di procedura.

Più precisamente, in danno delle parti ricorrenti pendono le seguenti posizioni suddivise per classi:

PREDEDUZIONE (Euro 7.015,82,00)

Euro 4.502,80 (comprensivo di accessori di legge) da pagare all'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Cosenza, nella cui somma è già ricompreso il compenso dovuto al gestore dell'OCC, pari al 65% (Euro 3.128,19), percentuale concordata con l'organismo;

Euro 2.513,02 (comprensivo di accessori di legge) da pagare all'avv. Filice Andrea, per l'assistenza legale dei ricorrenti nella presente procedura.

PRIVILEGIATI (Euro 199.819,28)

- **Euro 199.070,54**, per mutuo su immobile ubicato in Tronzano Veneto, **creditore Unione di Banche S.p.a. (creditore ipotecario)**;
- **Euro 452,74** a titolo privilegiato ex art. 2758 cc per Tassa Automobilistica dovuti alla Regione Piemonte, creditore **Società di Riscossione S.p.a. SORIS di Torino**, debitore **BOLOGNESI Adriano**;
- **Euro 296,00** per IMU 2016 a carico della sig.ra Esposito Anna, creditore **Comune di San Marco Argentano (CS) - Ufficio Tributi**;
- Euro 0,00 Agenzia delle Entrate;
- Euro 0,00 Agenzia delle Entrate – Riscossione;

CHIROGRAFARI (Euro 5.246,79)

- Euro 5.246,79, di cui € 4.514,19 ed € 732,60 per spese del decreto ingiuntivo, credito **KRUK ITALIA**, per Itacapital srl a titolo di parte di finanziamento non corrisposto;

TOTALE A + B + C = € 212.081,89

2. Ragioni della crisi e sintesi della proposta di liquidazione del patrimonio

A seguito di esame della documentazione ed informazioni rese dai ricorrenti emerge che, i debiti sono stati assunti in maniera responsabile e con la ragionevole prospettiva di poterli onorare in virtù dei propri redditi, ma purtroppo vicende inaspettate che hanno riguardato i propri figli, hanno costretto i ricorrenti a ricorrere ai vari finanziamenti, oltre al mutuo ipotecario sull'immobile di Tronzano Veneto. Tale mutuo veniva richiesto (**data inizio: 11.05.2009; data fine: 11.05.2034**) per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione familiare ubicato nel Comune di Tronzano Veneto. A garanzia del mutuo la banca iscriveva ipoteca sul predetto immobile. Lo stesso è stato contratto allorquando i coniugi non versavano in stato di invalidità, poi i problemi di salute sono aumentati e si è ammalato prima il sig. Bolognesi (dichiarato invalido nell'anno 2013) e successivamente la

sig.ra Esposito (dichiarata invalida nell'anno 2015). Tali vicende personali inaspettate, di famiglia e di salute, sono la causa del loro sovraindebitamento.

All'esito dell'esame della documentazione reddituale risulta indubbia la Capacità patrimoniale della coppia, poi venuta meno soprattutto per le notevoli patologie invalidanti di entrambi, come sopra descritte, che hanno comportato ingenti spese mediche e di cure riabilitative in altre Regioni, lontane dalla propria residenza.

Pertanto, sulla scorta della situazione reddituale, il Gestore può affermare che le due parti ricorrenti hanno assunto gli impegni finanziari finalizzati alle normali e comuni esigenze quali l'acquisto della casa, chiedendo una riserva di denaro per far fronte ad alcune spese ed aiutare i propri figli.

L'interruzione dei pagamenti, per far fronte alle malattie contratte, ha causato un progressivo indebitamento non solo nei confronti di Unione di Banche Spa, ma anche nei confronti, fra l'altro, della Kruk Italia (prima Itacapital srl), del Comune di San Marco Argentano (CS), della Soris Torino per tassa automobilistica non pagata, per l'evidente impossibilità di pagare i tributi richiesti.

La mancata restituzione delle rate ha dato avvio alle azioni esecutive da parte di Unione di Banche Spa sull'immobile di proprietà dei ricorrenti ubicato in Tronzano Veneto e sia da parte di Itacapital srl, oggi Kruk Italia, attraverso l'emissione di un decreto ingiuntivo.

La volontà dei due coniugi di adempiere alle obbligazioni contratte è evidente laddove gli stessi non presentano pendenze con l'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come si evince dalle numerose comunicazioni intercorse con il sottoscritto gestore, che hanno confermato un'assenza di debiti da parte dei signori Esposito e Bolognesi.

Lo scrivente gestore registra che le cause dello stato del sovraindebitamento sono da individuarsi, indubitabilmente, nelle malattie contratte prima dal sig. Bolognesi, con accertamento dell'invalidità dal 2013 e poi anche con l'invalidità della sig.ra Esposito nell'anno 2015, oltre alle drastiche situazioni economiche dei figli dei ricorrenti.

Gli istanti, in ottemperanza alla legge n. 3 del 2012 e successive modifiche, hanno deciso di proporre una Liquidazione del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti contratti.

3. Fattibilità e convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Ai della Legge n. 3/2012, lo scrivente è chiamato ad attestare la fattibilità e convenienza dell'alternativa liquidatoria per far fronte ai debiti contratti e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo, in maniera oggettiva e sintetica.

Non essendo in grado di proporre una rata mensile sostenibile al fine del pagamento dei debiti contratti, alla luce dell'elevata somma dei debiti, i ricorrenti hanno deciso di optare per la liquidazione del proprio patrimonio, piuttosto che per un Piano del Consumatore.

I creditori, aderendo alla proposta di liquidazione del patrimonio, non risulterebbero soggetti al rischio di un considerevole abbattimento dei valori di perizia che potrebbe accadere, come frequentemente avviene, nelle procedure di vendita coatta prima dell'aggiudicazione dello stesso immobile. Al riguardo, negli ultimi anni, le aggiudicazioni tramite le Aste Giudiziarie Immobiliari hanno fatto registrare ribassi dal 30 al 50% rispetto al valore di stima dell'immobile. A ciò si aggiunga, che laddove si dovesse addivenire ad una vendita dei due immobili, i ricorrenti rimarrebbero privi della propria dimora e sarebbero costretti ad affrontare un'ulteriore spesa per il proprio sostentamento familiare costituita da un canone mensile per la locazione di un immobile ad uso abitativo.

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che accedere alla alternativa liquidatoria proposta rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento.

4. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati.

I ricorrenti hanno dichiarato di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non avere compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni e che non risultano atti impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni.

5. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti / consumatori.

I consumatori hanno esibito i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione della presente relazione. Infatti da quanto esibito e dichiarato si è potuto ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare che ha permesso di quantificare le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana (circa 600,00 euro mensili di spese, alle quali vanno aggiunte le spese per il pagamento di tutte le utenze, delle medicine e delle tasse comunali). I

documenti reddituali dei consumatori hanno giustificato la serenità nella stipula dei contratti di finanziamento che potevano essere onorati grazie agli introiti mensili certi.

Le visure presso la Centrale Rischi e l'agente della riscossione hanno dimostrato che non vi sono ulteriori debiti fiscali ed altre sofferenze bancarie.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta di liquidazione del patrimonio dei debitori.

Compenso dell'OCC incaricato

Il compenso dell'OCC incaricato è stato calcolato a norma di legge e risulta pari ad €4.502,80 comprensivo di accessori di legge, di cui il 65% spetta al gestore della crisi nominato dall'OCC.

Giudizio finale

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista incaricato

ESAMINATI

1. I documenti messi a disposizione dai ricorrenti e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
3. Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio;
4. La richiesta dei ricorrenti;

ATTESTA

con la presente relazione particolareggiata, la veridicità dei dati esposti e, allo stato odierno, la fattibilità dell'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei signori Esposito Anna e Bolognesi Adriano.

Si depositano i seguenti allegati:

- 1) Istanza per la nomina del gestore della crisi, con copia dei documenti di identità dei ricorrenti;
- 2) Determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Cosenza;
- 3) Accettazione incarico del professionista nominato dall'OCC, avv. Maria Oliverio, con contestuale dichiarazione di indipendenza;
- 4) Specifica debiti Bolognesi ed Esposito;
- 5) Visure immobiliari per soggetto di Esposito Anna e Bolognesi Adriano;

- 6) Perizia immobiliare del Geom. Maurizio Tripicchio sull'immobile di proprietà della sig.ra Esposito Anna, sito in San Marco Argentano (CS) del 09.03.2020;
- 7) Perizia immobiliare del Geom. Filippo Vandone, CTU della procedura esecutiva immobiliare, sull'immobile di proprietà della sig.ra Esposito Anna e del Sig. Bolognesi Adriano, sito in Tronzano Vercellese (VC) del 24.02.2021, trasmesso agli istanti il 13.03.2021;
- 8) CRIF del Sig. Bolognesi Adriano;
- 9) Ingiunzione di pagamento della SORIS, Regione Piemonte, nei confronti di Bolognesi Adriano;
- 10) Modelli 730/2020 di Bolognesi Adriano ed Esposito Anna;
- 11) Modelli 730/2019 di Bolognesi Adriano ed Esposito Anna;
- 12) Modelli 730/2017 di Bolognesi Adriano ed Esposito Anna;
- 13) Estratto conto Agenzia delle Entrate Riscossione di Bolognesi e di Esposito negativo;
- 14) Decreto ingiuntivo della Itacapital srl;
- 15) Verbali di invalidità INPS del sig. Bolognesi e della sig.ra Esposito;
- 16) Atto di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Vercelli da parte di Unione di Banche Italiane spa;
- 17) Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
- 18) ISEE 2020;
- 19) Proposta di acquisto del bene immobile sito in San Marco Argentano (CS);
- 20) Estratto conto corrente intestato a Bolognesi ed Esposito ed acceso presso l'Intesa San Paolo;
- 21) Dichiarazioni sottoscritte dai signori Esposito e Bolognesi di essere proprietari di beni mobili, di una autovettura e di non avere compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni e/o atti in frode ai creditori, del 24 febbraio 2021;
- 22) Atto di matrimonio Bolognesi ed Esposito;
- 23) Richiesta di precisazione del credito;
- 24) Precisazione del credito da parte della Società di Riscossione Spa SORIS di Torino – Regione Piemonte;

- 25) Precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, varie comunicazioni, credito sempre pari a €0,00;
- 26) Precisazione del credito da parte della Kruk Italia;
- 27) Precisazione del credito da parte del Comune di San Marco Argentano (CS) – Ufficio Tributi;
- 28) Nota spese avv. Filici del 23.04.2021;
- 29) Calcolo compensi OCC.

Con osservanza.

Paola, li 27 aprile 2021

Il Professionista incaricato
dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza
Avv. Maria Oliverio